

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 505/78 del Consiglio, del 7 marzo 1978, che proroga la campagna di commercializzazione 1977/1978 nel settore delle carni bovine 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 506/78 del Consiglio, del 7 marzo 1978, che proroga il regolamento (CEE) n. 1078/77 che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero 2
- ★ Regolamento (CEE) n. 507/78 del Consiglio, del 7 marzo 1978, che proroga la campagna lattiera 1977/1978 3
- ★ Regolamento (CEE) n. 508/78 del Consiglio, del 7 marzo 1978, che proroga il regime di aiuto alla produzione dei foraggi disidratati 4
- Regolamento (CEE) n. 509/78 della Commissione, del 10 marzo 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 5
- Regolamento (CEE) n. 510/78 della Commissione, del 10 marzo 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 7
- ★ Regolamento (CEE) n. 511/78 della Commissione, del 7 marzo 1978, che introduce un dazio provvisorio antidumping sulle carte e cartoni per copertine kraftliner originari degli Stati Uniti d'America 9
- Regolamento (CEE) n. 512/78 della Commissione, del 10 marzo 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso semigreggio a grani lunghi destinato all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a titolo di aiuto 11
- Regolamento (CEE) n. 513/78 della Commissione, del 10 marzo 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso semigreggio a grani lunghi destinato all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a titolo di aiuto 14

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 514/78 della Commissione, del 10 marzo 1978, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili allo zucchero e agli sciroppi di barbabietola o di canna esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	17
Regolamento (CEE) n. 515/78 della Commissione, del 10 marzo 1978, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	19
Regolamento (CEE) n. 516/78 della Commissione, del 10 marzo 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio . . .	20
Regolamento (CEE) n. 517/78 della Commissione, del 10 marzo 1978, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio	21
Regolamento (CEE) n. 518/78 della Commissione, del 10 marzo 1978, che modifica le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio allo stato naturale	23
Regolamento (CEE) n. 519/78 della Commissione, del 10 marzo 1978, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	25

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

78/254/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 13 febbraio 1978, per l'attuazione in Italia (regione Basilicata) della riforma delle strutture agrarie ai sensi delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 75/268/CEE	27
---	----

78/255/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 13 febbraio 1978, per l'attuazione in Italia (provincia di Trento) della riforma delle strutture agrarie ai sensi delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE e 75/268/CEE	29
--	----

78/256/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 15 febbraio 1978, per l'attuazione in Italia (regione Puglia) della riforma delle strutture agrarie ai sensi delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE	31
--	----

78/257/CEE :

Decisione della Commissione, del 15 febbraio 1978, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine disossate oggetto di vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 79/75	33
---	----

78/258/CEE :

Decisione della Commissione, del 15 febbraio 1978, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine congelate messe in vendita dagli organismi d'intervento ai sensi del regolamento (CEE) n. 2900/77 e stabilisce i quantitativi di carni bovine congelate destinate alla trasformazione che possono essere importati a condizioni speciali nel primo trimestre 1978	36
--	----

78/259/CEE :

Decisione della Commissione, del 15 febbraio 1978, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la ventottesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1634/77	42
--	----

78/260/CEE :

Decisione della Commissione, del 15 febbraio 1978, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la diciassettesima gara parziale di zucchero greggio di barbabietole effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1790/77 . . .	43
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 505/78 DEL CONSIGLIO**del 7 marzo 1978****che proroga la campagna di commercializzazione 1977/1978 nel settore delle carni bovine**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è apparso necessario riconsiderare tutti i problemi inerenti alla determinazione dei prezzi per la prossima campagna, il che provoca ritardi nella fissazione di tali prezzi; che occorre pertanto prolungare la campagna di commercializzazione 1977/1978 nel settore delle carni bovine sino al 30 aprile 1978,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel settore delle carni bovine, la campagna di commercializzazione 1977/1978 si conclude il 30 aprile 1978 e la campagna 1978/1979 ha inizio il 1° maggio 1978.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DALSAGER

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 26.

(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 506/78 DEL CONSIGLIO**del 7 marzo 1978****che proroga il regolamento (CEE) n. 1078/77 che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1078/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1078/77, il periodo previsto per l'attuazione della misura di cui a detto regolamento è limitato al 31 marzo 1978; che ai sensi dell'articolo 13 del predetto regolamento la Commissione intende proporre al Consiglio di prorogare la misura, apportandovi taluni adeguamenti;

considerando che, in attesa dell'eventuale adozione di questa proposta, occorre prorogare l'applicazione delle disposizioni in vigore del regolamento (CEE) n. 1078/77 fino alla fine della campagna lattiera 1977/1978,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 9, seconda frase, del regolamento (CEE) n. 1078/77 è sostituito dal testo seguente:

« Il periodo previsto per l'attuazione della misura di cui al presente regolamento è limitato sino alla fine della campagna lattiera 1977/1978 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 1978.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

P. DALSAGER

(1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 507/78 DEL CONSIGLIO
del 7 marzo 1978
che proroga la campagna lattiera 1977/1978

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, vista la proposta della Commissione,

considerando che è apparso necessario riconsiderare tutti i problemi inerenti alla determinazione dei prezzi per la prossima campagna lattiera, il che provoca

ritardi nella fissazione di tali prezzi; che occorre pertanto prolungare la campagna 1977/1978,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La campagna lattiera 1977/1978 si conclude il 30 aprile 1978.; la campagna lattiera 1978/1979 ha inizio il 1° maggio 1978.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DALSAGER

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 508/78 DEL CONSIGLIO**del 7 marzo 1978****che proroga il regime di aiuto alla produzione dei foraggi disidratati**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1067/74 del Consiglio, del 30 aprile 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi disidratati ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1420/75 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1067/74 il regime d'aiuto alla produzione dei foraggi disidratati si applica fino alla fine della campagna 1977/1978 e che prima della fine di tale campagna il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, decide se mantenere ed eventualmente modificare questo regime;

considerando che, tenuto conto dello stato di avanzamento dei lavori relativi alla nuova organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi secchi,

appare impossibile che questa nuova organizzazione dei mercati possa essere adottata prima dell'inizio della campagna 1978/1979;

considerando che, per evitare una soluzione di continuità, occorre prorogare il regime di aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 1067/74 per il periodo necessario all'adozione del nuovo regime,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regime di aiuto alla produzione previsto dal titolo I del regolamento (CEE) n. 1067/74 per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), del medesimo regolamento nonché le misure prese ai fini dell'applicazione del regime sono prorogati fino al 31 maggio 1978.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DALSAGER

⁽¹⁾ GU n. L 120 del 1° 5. 1974, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 141 del 3. 6. 1975, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 509/78 DELLA COMMISSIONE**del 10 marzo 1978****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1729/77⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1729/77 ai prezzi

offerti e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

(3) GU n. L 191 del 30. 7. 1977, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 10 marzo 1978 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	90,64
10.01 B	Frumento duro	122,59 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	80,57 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	83,30
10.04	Avena	78,22
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	79,96 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	82,00 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	88,65 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	138,22
11.01 B	Farine di segala	124,57
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	201,06
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	148,55

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

⁽³⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 510/78 DELLA COMMISSIONE**del 10 marzo 1978****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1730/77⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

(3) GU n. L 191 del 30. 7. 1977, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 10 marzo 1978 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		3	4	5	6
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	3,18	3,18	3,83
10.01 B	Frumento duro	0	11,65	11,65	11,97
10.02	Segala	0	1,30	1,30	1,30
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0,16
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	4,46	4,46	5,36

B. Malto

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		3	4	5	6	7
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	5,66	5,66	6,82	6,82
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	4,23	4,23	5,09	5,09
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 511/78 DELLA COMMISSIONE**del 7 marzo 1978****che introduce un dazio provvisorio antidumping sulle carte e cartoni per copertine kraftliner originari degli Stati Uniti d'America**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 459/68 del Consiglio, del 5 aprile 1968, relativo alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾ modificato da ultimo con il regolamento (CEE) n. 1411/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 15,

sentiti i pareri espressi dal comitato consultivo, istituito da detto regolamento,

considerando che la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata a nome dell'industria dei cartoni per copertine comunitaria che porta elementi di prova circa l'esistenza di pratiche di dumping concernenti prodotti simili originari di vari paesi nonché di un notevole pregiudizio che ne risulta;

considerando che avendo le informazioni ricevute fatto ritenere ricevibile la denuncia e fondata la necessità di prendere misure antidumping, la Commissione ne ha avvisato ufficialmente i rappresentanti dei paesi esportatori nonché gli esportatori o importatori interessati a mezzo della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 17 dicembre 1977 e del 3 marzo 1978 di avvisi di apertura di procedure d'inchiesta relative alle importazioni di prodotti detti kraftliner originari degli Stati Uniti⁽³⁾, Svezia, Finlandia, Austria, Portogallo e Canada⁽⁴⁾ ed ha iniziato l'esame dei fatti in collaborazione con i suddetti paesi eccezion fatta per il Canada nei confronti del quale l'esame verrà intrapreso in un prossimo futuro;

considerando che la Commissione ha offerto alle parti interessate la possibilità di far conoscere il loro parere per iscritto;

considerando che la Commissione ha ascoltato le parti interessate offrendo a quelle più direttamente in causa l'occasione di sviluppare verbalmente il loro punto di vista e la possibilità di incontri per confrontare le tesi e gli argomenti di contestazione;

⁽¹⁾ GU n. L 93 del 17. 4. 1968, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 160 del 30. 6. 1977, pag. 4.⁽³⁾ GU n. C 304 del 17. 12. 1977, pag. 3.⁽⁴⁾ GU n. C 54 del 3. 3. 1978, pag. 2.

considerando che al fine di accertare l'esistenza di un dumping la Commissione ha confrontato i prezzi all'esportazione verso la Comunità con quelli praticati sui mercati interni in questione;

considerando che questi confronti sono stati fatti allo stadio di uscita di stabilimento per le vendite effettuate nello stesso periodo, tenuto conto secondo la loro fondatezza delle differenze nei costi accessori e di trasporto, nelle condizioni di vendita, nei dazi e nelle imposte e di altre differenze che possono influire sulla comparabilità di questi prezzi;

considerando che da questo esame preliminare risulta che un dumping esiste e che il margine varia in modo considerevole secondo la ditta esportatrice, il paese d'importazione e la data di transazione;

considerando che per quanto riguarda il pregiudizio per la produzione interessata, risulta da elementi di prova di cui dispone la Commissione che le importazioni nella Comunità dei prodotti detti kraftliner originari dei paesi in questione sono aumentate da 1,1 milioni di tonnellate nel 1975 a 1,6 milioni di tonnellate nel 1977;

considerando che le importazioni in questione rappresentano una quota di mercato nella Comunità del 70 % nel 1975 e dell'80 % nel 1977 e che di conseguenza hanno una notevole influenza sul mercato;

considerando che i prezzi di queste importazioni sul mercato comunitario sono caduti considerevolmente, particolarmente nei mesi recenti, e che pertanto hanno un effetto depressivo sui prezzi dei produttori comunitari;

considerando che questa evoluzione si è effettuata a detrimento dell'industria comunitaria che si trova in una situazione difficile caratterizzata da notevoli scorte invendute, dalla cessazione completa della produzione in una zona della Comunità con conseguente perdita di posti di lavoro, limitazione di ore lavorative per i dipendenti nonché una diminuzione dei profitti e gravi perdite;

considerando che, anche tenendo conto degli altri fattori che influiscono sulla situazione di questa industria come per esempio le importazioni molto limitate da altre fonti e la concorrenza da parte di prodotti di sostituzione, vi sono elementi di prova sufficienti per dimostrare che le importazioni in dumping causano o minacciano di causare un pregiudizio importante alla produzione comunitaria;

considerando che per questi motivi uno Stato membro durante la riunione del comitato consultivo del 27 febbraio 1978 ha chiesto alla Commissione di prendere immediatamente misure provvisorie in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 459/68;

considerando che nel frattempo gli esportatori svedesi, finlandesi, austriaci e portoghesi hanno preso volontariamente misure per rivedere i loro prezzi in modo da riportarli a livelli considerati soddisfacenti; che la Commissione ha preso nota di queste iniziative e che di conseguenza ha deciso di chiudere le procedure in questione;

considerando che pertanto gli interessi della Comunità richiedono un'azione immediata che consiste nell'istituzione di un dazio antidumping provvisorio nei confronti delle importazioni di prodotti detti kraftliner originari degli Stati Uniti d'America;

considerando che per garantire un trattamento equo delle importazioni a prezzi diversi, l'importo del dazio deve consistere nella differenza fra il valore dichiarato delle merci e il loro valore normale sul mercato degli Stati Uniti rapportato a una base cif frontiera comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sui prodotti detti kraftliner che rientrano nella sottovoce

della tariffa doganale ex 48.01 C II e corrispondenti al codice Nimexe 48.01-15, 21, 27 e 31, originari degli Stati Uniti d'America. Le disposizioni in vigore per l'applicazione dei dazi doganali si applicheranno anche a questo dazio.

2. L'importo di questo dazio corrisponde alla differenza fra il valore equo di mercato come stabilito qui di seguito ed il valore dichiarato, per tonnellata netta in conformità del regolamento della Commissione (CEE) n. 375/69, del 27 febbraio 1969, concernente la dichiarazione degli elementi relativi al valore in dogana delle merci⁽¹⁾. Ai fini del presente regolamento il valore normale sul mercato degli Stati Uniti rapportato a una base cif frontiera comunitaria, dazi non corrisposti, è il seguente:

	<i>per tonnellata</i>
peso: 175 g e oltre al m ²	255 dollari USA
peso: 150 g e oltre, e meno di 175 g al m ²	265 dollari USA
peso: inferiore a 150 g al m ²	275 dollari USA

Articolo 2

L'immissione in libera circolazione dei prodotti di cui all'articolo 1 è soggetta ad un deposito cauzionale pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Salvi restando gli articoli 16 e 18 del regolamento (CEE) n. 459/68, il regolamento si applica fino all'entrata in vigore di un atto del Consiglio con il quale si adottano provvedimenti definitivi o si estende il dazio provvisorio per un periodo non superiore a tre mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1978.

Per la Commissione
Étienne DAVIGNON
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 52 del 3. 3. 1969, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 512/78 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 1978

relativo ad una gara per la mobilitazione di riso semigreggio a grani lunghi destinato all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a titolo di aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1158/77⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che l'8 febbraio 1977 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 1 250 tonnellate di riso semigreggio a grani lunghi all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1976/1977;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato Lobito, vale a dire nel momento in cui la merce è effettivamente depositata sulla banchina o su alleggio, quando si utilizza quest'ultimo mezzo;

considerando che, viste le differenti relazioni monetarie nei differenti Stati membri, il rispetto di tali condizioni non è garantito con l'applicazione dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune poiché gli importi compensativi monetari non sono d'applicazione nel settore del riso; che è quindi necessario prendere in considerazione le conseguenze della situazione monetaria per le rispettive offerte;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento italiano dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento;

considerando che il comitato monetario sarà consultato e che, vista l'urgenza, è necessario adottare le misure previste secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari, all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi di 1 250 tonnellate di riso semigreggio a grani lunghi.

2. Il bando di gara verrà realizzato in Italia, in una partita. Il prodotto verrà mobilitato sul mercato della Comunità. Il carico sarà effettuato partendo da uno dei porti della Comunità.

3. La gara di cui al paragrafo 1 si riferisce alla fornitura del prodotto consegnato Lobito, vale a dire nel momento in cui la merce è effettivamente depositata sulla banchina o su alleggio, quando si utilizza quest'ultimo mezzo.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 136 del 2. 6. 1977, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 89.

⁽⁴⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁵⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

4. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato dall'aggiudicatario in sacchi di iuta nuovi del contenuto di 50 chilogrammi netti.

Peso minimo dei sacchi: 600 g.

I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno nel modo seguente:

« Riz / Don de la Communauté économique européenne / Action UNHCR en Angola / À distribuer gratuitement ».

Per un eventuale rinsaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2% di sacchi vuoti, nuovi e della stessa qualità di quelli contenenti la merce, ma con l'iscrizione seguita da una « R » maiuscola.

Articolo 2

1. La gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 28 marzo 1978.

2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 28 marzo 1978, alle ore 12.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del bando di gara è fatta almeno 9 giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

Articolo 3

1. Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara.

2. Ai fini della comparabilità delle offerte, ogni offerta è corretta, all'occorrenza, dell'importo compensativo adesione applicabile, il giorno della data limite per la presentazione delle offerte, all'esportazione dallo Stato membro indicato nell'offerta.

3. I tassi utilizzati per la conversione in unità di conto per le offerte depositate in moneta nazionale sono:

— il tasso centrale nel caso in cui le monete in causa sono mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo di 2,25%,

— negli altri casi, la media dei corsi di cambio in contanti constatati durante un periodo che si estende dal mercoledì di una settimana al martedì della settimana seguente e che precede immediatamente la data limite per la presentazione delle offerte.

Articolo 4

È aggiudicatario colui che presenta l'offerta più favorevole.

Tuttavia, se le offerte presentate in risposta al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle

spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare la gara.

Articolo 5

1. L'aggiudicatario deve costituire una cauzione di 10 unità di conto per tonnellata, a garanzia dell'effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 1. Detta cauzione è incamerata se le operazioni non vengono effettuate nei termini previsti salvo per quei quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni è dovuta a motivi di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

Articolo 6

1. Il riso semigreggio a grani lunghi di cui all'articolo 1, in ordine alla fornitura all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi, deve corrispondere alle caratteristiche indicate in appresso:

- a) riso sano, leale e mercantile, privo di odore;
- b) tenore di umidità: 15%;
- c) percentuale di grani di riso che non sono di qualità perfetta:
 - grani di risone: 1%,
 - grani rotti: 5%,
 - grani verdi o che presentano deformità naturali: 5% (di cui 0,5% al massimo di grani rossi).
- d) Tolleranza di materie estranee costituite da:
 - sostanze minerali o vegetali, non commestibili, a condizione che non siano tossiche: 0,01%,
 - grani estranei o parti di grani estranei, commestibili: 0,10%.
- e) Tolleranza, in caso di trasformazione in riso lavorato, di grani lavorati a fondo che non sono di qualità perfetta:
 - grani gessati: 5%,
 - grani vaiolati: 1,5%,
 - grani gialli: 0,050%,
 - grani ambrati: 0,20%.

Se il riso non corrisponde alle caratteristiche di cui sopra, esso è rifiutato.

Articolo 7

1. L'organismo d'intervento italiano è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.

2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. Quando le formalità doganali di esportazione del prodotto mobilitato sono espletate in uno Stato membro diverso da quello nel quale è indetta la gara, l'organismo d'intervento di tale Stato membro è incaricato delle operazioni relative alla gara, compreso il pagamento all'aggiudicatario.

In tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato, fornendogli tutti gli elementi d'informazione necessari.

Inoltre, l'importo dell'offerta accettata, convertito mediante applicazione della media dei tassi di cambio di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, viene pagato all'aggiudicatario nella moneta dello Stato membro nel quale sono espletate le operazioni di gara.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario di fornire le seguenti informazioni:

a) dopo ogni invio, una dichiarazione attestante le quantità imbarcate, la qualità dei prodotti ed il loro imballaggio;

b) la data di partenza delle navi, la data prevista per l'arrivo a destinazione dei prodotti;

c) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni.

5. Nel caso in cui l'organismo d'intervento incaricato delle operazioni relative alla gara non sia l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario, esso trasmette, al più presto, a quest'ultimo le informazioni necessarie per lo svincolamento della cauzione.

Articolo 8

Per questa aggiudicazione l'organismo d'intervento è autorizzato a pagare all'aggiudicatario un acconto dell'80 % sul valore delle quantità che figurano nella polizza di carico, su presentazione di una copia di detto documento e mediante la costituzione di una cauzione d'un importo pari a quello dell'accordo.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

REGOLAMENTO (CEE) N. 513/78 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 1978

relativo ad una gara per la mobilitazione di riso semigreggio a grani lunghi destinato all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a titolo di aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1158/77⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che l'8 febbraio 1977, il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 1 250 tonnellate di riso semigreggio a grani lunghi a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1976/1977;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi, vale a dire nel momento in cui la merce è effettivamente depositata sulla banchina o su alleggio, quando si utilizza quest'ultimo mezzo;

considerando che, viste le differenti relazioni monetarie nei differenti Stati membri, il rispetto di tali condizioni non è garantito con l'applicazione dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune poiché gli importi compensativi monetari non sono d'applicazione nel settore del riso; che è quindi necessario prendere in considerazione le conseguenze della situazione monetaria per le rispettive offerte;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento italiano dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento;

considerando che il comitato monetario sarà consultato e che, vista l'urgenza, è necessario adottare le misure previste secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari, all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi, di 1 250 tonnellate di riso semigreggio a grani lunghi.

2. Il bando di gara verrà realizzato in Italia e verterà su 2 partite di 625 tonnellate ciascuna.

Il prodotto sarà mobilitato sul mercato della Comunità.

Il carico sarà effettuato partendo da un porto della Comunità.

3. La gara di cui al paragrafo 1 si riferisce alla fornitura del prodotto consegnato Boma e Matadi, vale a dire nel momento in cui la merce è effettivamente depositata sulla banchina o su alleggio, quando si utilizza quest'ultimo mezzo.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 136 del 2. 6. 1977, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 89.

⁽⁴⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁵⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

4. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato dall'aggiudicatario in sacchi di iuta nuovi del contenuto di 50 chilogrammi netti.

Peso minimo dei sacchi : 600 g.

I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno nel modo seguente :

« Riz — Don de la Communauté économique européenne — Action UNHCR au Zaïre — À distribuer gratuitement ».

Per un eventuale rinsaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti, nuovi e della stessa qualità di quelli contenenti la merce, ma con l'iscrizione seguita da una « R » maiuscola.

Articolo 2

1. La gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 28 marzo 1978.

2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 28 marzo 1978, alle ore 12.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del bando di gara è fatta almeno 9 giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

Articolo 3

1. Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara.

2. Ai fini della comparabilità delle offerte, ogni offerta è corretta, all'occorrenza, dell'importo compensativo adesione applicabile, il giorno della data limite per la presentazione delle offerte, all'esportazione dallo Stato membro indicato nell'offerta.

3. I tassi utilizzati per la conversione in unità di conto per le offerte depositate in moneta nazionale sono :

- il tasso centrale nel caso in cui le monete in causa sono mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo di 2,25 %,
- negli altri casi, la media dei corsi di cambio in contanti constatati durante un periodo che si estende dal mercoledì di una settimana al martedì della settimana seguente e che precede immediatamente la data limite per la presentazione delle offerte.

Articolo 4

È aggiudicatario colui che presenta l'offerta più favorevole.

Tuttavia, se le offerte presentate in risposta al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle

spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare la gara.

Articolo 5

1. L'aggiudicatario deve costituire una cauzione di 10 unità di conto per tonnellata, a garanzia dell'effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 1. Detta cauzione è incamerata se le operazioni non vengono effettuate nei termini previsti salvo per quei quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni è dovuta a motivi di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

Articolo 6

1. Il riso semigreggio a grani lunghi di cui all'articolo 1, in ordine alla fornitura all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi deve corrispondere alle caratteristiche indicate in appresso :

- a) Riso sano, leale e mercantile, privo di odore.
- b) Tenore di umidità : 15 %.
- c) Percentuale di grani di riso che non sono di qualità perfetta :
 - grani di risone : 1 %,
 - grani rotti : 5 %,
 - grani verdi o che presentano deformità naturali : 5 % (di cui 0,5 % al massimo di grani rossi).
- d) Tolleranza di materie estranee costituite da :
 - sostanze minerali o vegetali, non commestibili, a condizione che non siano tossiche : 0,01 %,
 - grani estranei o parti di grani estranei, commestibili : 0,10 %.
- e) Tolleranza, in caso di trasformazione in riso lavorato, di grani lavorati a fondo che non sono di qualità perfetta :
 - grani gessati : 5 %,
 - grani vaiolati : 1,5 %,
 - grani gialli : 0,050 %,
 - grani ambrati : 0,20 %.

Se il riso non corrisponde alle caratteristiche di cui sopra, esso è rifiutato.

Articolo 7

1. L'organismo d'intervento italiano è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.

2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. Quando le formalità doganali di esportazione del prodotto mobilitato sono espletate in uno Stato membro diverso da quello nel quale è indetta la gara, l'organismo d'intervento di tale Stato membro è incaricato delle operazioni relative alla gara, compreso il pagamento all'aggiudicatario.

In tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato, fornendogli tutti gli elementi d'informazione necessari.

Inoltre, l'importo dell'offerta accettata, convertito mediante applicazione della media dei tassi di cambio di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, viene pagato all'aggiudicatario nella moneta dello Stato membro nel quale sono espletate le operazioni di gara.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario di fornire le seguenti informazioni:

a) dopo ogni invio, una dichiarazione attestante le quantità imbarcate, la qualità dei prodotti ed il loro imballaggio;

b) la data di partenza delle navi, la data prevista per l'arrivo a destinazione dei prodotti;

c) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni.

5. Nel caso in cui l'organismo d'intervento incaricato delle operazioni relative alla gara non sia l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario, esso trasmette, al più presto, a quest'ultimo le informazioni necessarie per lo svincolamento della cauzione.

Articolo 8

Per questa aggiudicazione l'organismo d'intervento è autorizzato a pagare all'aggiudicatario un acconto dell'80 % sul valore delle quantità che figurano nella polizza di carico, su presentazione di una copia di detto documento e mediante la costituzione di una cauzione d'un importo pari a quello dell'accordo.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

REGOLAMENTO (CEE) N. 514/78 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 1978

che modifica i tassi delle restituzioni applicabili allo zucchero e agli sciroppi di barbabietola o di canna esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, sesto comma, primo periodo,considerando che i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° marzo 1978, allo zucchero, agli sciroppi di barbabietola o di canna ed al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 401/78⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri citati nel regolamento (CEE) n. 401/78 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente sono tali

da far modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore, com'è stabilito nell'allegato al presente regolamento per quanto riguarda lo zucchero e gli sciroppi di barbabietola o di canna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CEE) n. 401/78 per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e gli sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato al regolamento (CEE) n. 3330/74, sono modificati come indicato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1978.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 58 del 28. 2. 1978, pag. 27.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 10 marzo 1978, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili allo zucchero e agli sciroppi di barbabietola o di canna esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

<i>Tassi delle restituzioni in UC/100 kg :</i>	Zucchero bianco :	22,00
	Zucchero greggio :	16,50
	Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio :	$22,00 \times \frac{S^{(1)}}{100}$

⁽¹⁾ S esprime il tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) di 100 kg di sciroppo.

REGOLAMENTO (CEE) N. 515/78 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 1978

che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 411/78⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 491/78⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 411/78 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente

conduce a modificare l'importo di base del prelievo attualmente in vigore come indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3330/74 è fissato, per 100 chilogrammi di prodotto, a 0,2681 unità di conto per l'1 % del tenore di saccarosio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

(2) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

(3) GU n. L 59 del 1° 3. 1978, pag. 16.

(4) GU n. L 67 del 9. 3. 1978, pag. 24.

REGOLAMENTO (CEE) N. 516/78 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 1978

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1436/77⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 504/78⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1436/

77 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 161 del 10. 7. 1977, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 68 del 10. 3. 1978, pag. 18.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 10 marzo 1978 che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	26,81 21,76 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 517/78 DELLA COMMISSIONE
del 10 marzo 1978
che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea;

visto il regolamento (CEE) n. 1111/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che stabilisce disposizioni comuni per l'isoglucosio⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1111/77, viene riscosso un prelievo all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento; che tale prelievo si compone di un elemento fisso e di un elemento mobile;

considerando che tali elementi sono definiti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1111/77; che, a norma del regolamento (CEE) n. 1469/77 della Commissione, del 30 giugno 1977, che stabilisce le modalità d'applicazione del prelievo e della restituzione per l'isoglucosio e che modifica il regolamento (CEE) n. 192/75⁽³⁾, l'elemento fisso di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1111/77 deve essere pari a quello adottato a fini di calcolo del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II a) della tariffa doganale comune;

considerando che il prelievo deve essere fissato ogni mese;

considerando che, ai fini di un funzionamento normale del regime dei prelievi, è opportuno adottare, per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che dall'applicazione delle norme di cui sopra si ottengono, per i prelievi applicabili per l'isoglucosio, gli importi indicati in allegato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1111/77, sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 162 del 1^o 7. 1977, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 10 marzo 1978 che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio

(in UC)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo per 100 kg di materia secca
17.02	Altri zuccheri allo stato solido; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati: D. altri zuccheri e sciroppi: I. Isoglucosio	34,81
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati: III. Isoglucosio	34,81

REGOLAMENTO (CEE) N. 518/78 DELLA COMMISSIONE**del 10 marzo 1978****che modifica le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio allo stato naturale**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, ultimo comma, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 484/78⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CEE) n. 484/78, ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare le restituzioni all'e-

sportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3330/74, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 484/78 sono modificate conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1978.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 67 del 9. 3. 1978, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 10 marzo 1978 che modifica le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale

(U.C. 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido:	
	A. zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati	20,00
	B. zuccheri greggi:	
	(a) zuccheri canditi	20,24 ⁽¹⁾
	(b) altri zuccheri greggi	16,50 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92%. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92%, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 519/78 DELLA COMMISSIONE**del 10 marzo 1978****che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, ultimo comma, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione allo stato tal quale gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 412/78⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CEE) n. 412/78, ai dati di cui la Commissione è ora a

conoscenza, induce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione da accordare all'esportazione dei prodotti, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3330/74, esportati come tali, e fissata all'allegato del regolamento (CEE) n. 412/78, è modificata conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 59 del 1. 3. 1978, pag. 18.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 10 marzo 1978 che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio (1)
17.02	Altri zuccheri allo stato solido; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati: D. altri zuccheri e sciroppi (esclusi quelli di lattosio, di glucosio e di acero): ex II. non nominati, escluso il sorbosio E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale ex F. Zuccheri della voce tariffaria 17.01, caramellati	 0,2200 0,2200 0,2200
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati: IV. altri (esclusi gli sciroppi di lattosio, di glucosio e d'isoglucosio).	 0,2200

(1) L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % (regolamento (CEE) n. 394/70). Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 1978

per l'attuazione in Italia (regione Basilicata) della riforma delle strutture agrarie
ai sensi delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 75/268/CEE

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(78/254/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

vista la direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate⁽³⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che il 12 ottobre 1977 il governo italiano ha notificato le disposizioni amministrative della regione Basilicata recanti « applicazione delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 75/268/CEE per la riforma delle strutture agrarie e delle leggi 9 maggio 1975, n. 153, e 10 maggio 1976, n. 352 »;

considerando che, a norma del combinato disposto dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 72/160/CEE e dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE,

la Commissione deve decidere, alla luce delle summenzionate disposizioni amministrative della regione Basilicata, se le regolamentazioni vigenti in Italia per l'attuazione delle direttive 72/159/CEE e 72/160/CEE e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE, formanti oggetto delle decisioni della Commissione 76/480/CEE del 13 aprile 1976⁽⁴⁾ e 76/964/CEE del 7 dicembre 1976⁽⁵⁾, rispondano tuttora ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità e se la legge notificata soddisfi alle condizioni di cui al titolo II della direttiva 75/268/CEE per una partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che le predette disposizioni amministrative della regione Basilicata rispondono ai presupposti e alle finalità delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 75/268/CEE;

considerando che le constatazioni contenute nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni vigenti in Italia per l'attuazione delle direttive 72/159/CEE e 72/160/CEE e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE rispondono tuttora,

⁽¹⁾ GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 138 del 26. 5. 1976, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 364 del 31. 12. 1976, pag. 62.

tenuto conto delle disposizioni amministrative della regione Basilicata, notificate il 12 ottobre 1977, ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure comuni di cui agli articoli 15 della direttiva 72/159/CEE, 6 della direttiva 72/160/CEE e 13 della direttiva 75/268/CEE.

Articolo 2

Le disposizioni amministrative della regione Basilicata, notificate il 12 ottobre 1977, soddisfano alle condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure comuni di cui all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 1978

per l'attuazione in Italia (provincia di Trento) della riforma delle strutture agrarie ai sensi delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE e 75/268/CEE

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(78/255/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,vista la direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,vista la direttiva 72/161/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura⁽³⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che il 16 novembre 1977 il governo italiano ha notificato la legge recante « misure per il riordinamento e lo sviluppo dell'agricoltura », approvata il 26 novembre 1976 dalla provincia autonoma di Trento ;

considerando che, a norma del combinato disposto dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 72/160/CEE, dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 72/161/CEE e dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE, la Commissione deve decidere, alla luce della summenzionata legge della provincia di Trento, se le disposizioni vigenti in Italia per l'attuazione delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE, formanti oggetto delle decisioni della Commissione 76/480/CEE del 13 aprile 1976⁽⁵⁾ e 76/964/CEE del 7 dicembre 1976⁽⁶⁾, rispondano tuttora ai presupposti

per una partecipazione finanziaria della Comunità e se la legge notificata soddisfi alle condizioni di cui al titolo II della direttiva 75/268/CEE per una partecipazione finanziaria della Comunità ;

considerando che gli articoli 1-16 e 22-23 della predetta legge rispondono ai presupposti e alle finalità della direttiva 72/159/CEE e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE ;

considerando che gli articoli 17-21 della legge rispondono alle condizioni del titolo II della direttiva 75/268/CEE ;

considerando che gli articoli 24-37 soddisfano alle condizioni e alle finalità della direttiva 72/160/CEE e che gli articoli 38-47 soddisfano alle condizioni e alle finalità della direttiva 72/161/CEE ;

considerando che le constatazioni contenute nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni vigenti in Italia per l'attuazione delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE rispondono tuttora, tenuto conto degli articoli 1-16 e 22-47 della legge della provincia autonoma di Trento del 26 novembre 1976, notificata il 16 novembre 1977, ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure comuni di cui agli articoli 15 della direttiva 72/159/CEE, 6 della direttiva 72/160/CEE, 8 della direttiva 72/161/CEE e 13 della direttiva 75/268/CEE.

Articolo 2

Gli articoli 17-21 della legge della provincia autonoma di Trento del 26 novembre 1976 soddisfano alle condizioni per una partecipazione finanziaria della

⁽¹⁾ GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.⁽³⁾ GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 15.⁽⁴⁾ GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 138 del 26. 5. 1976, pag. 14.⁽⁶⁾ GU n. L 364 del 31. 12. 1976, pag. 62.

Comunità alle misure comuni di cui all'articolo 13
della direttiva 75/268/CEE.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1978.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente
decisione.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1978

per l'attuazione in Italia (regione Puglia) della riforma delle strutture agrarie ai sensi delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(78/256/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

vista la direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la direttiva 72/161/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura⁽³⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che il 20 ottobre 1977 il governo italiano ha notificato la legge recante « applicazione delle direttive CEE per la riforma dell'agricoltura e l'istituzione di un regime di aiuti per l'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate », approvata dalla regione Puglia il 20 settembre 1977;

considerando che, a norma del combinato disposto dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 72/160/CEE, dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 72/161/CEE e dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE, la Commissione deve decidere, alle luce della summenzionata legge della regione Puglia, se le disposizioni vigenti in Italia per l'attuazione delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE, formanti oggetto

delle decisioni della Commissione 76/480/CEE del 13 aprile 1976⁽⁵⁾ e 76/964/CEE del 7 dicembre 1976⁽⁶⁾, rispondano tuttora ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità e se la legge notificata soddisfi alle condizioni di cui al titolo II della direttiva 75/268/CEE per una partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che gli articoli 1-15 della predetta legge rispondono ai presupposti e alle finalità della direttiva 72/159/CEE e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE;

considerando che non è ancora possibile accertare se gli articoli 20-22 della legge soddisfino alle condizioni dell'articolo II della direttiva 75/268/CEE, poiché dalle relative disposizioni non risulta con sufficiente evidenza se siano stati presi in considerazione i principi enunciati nella decisione 76/964/CEE della Commissione;

considerando che gli articoli 16-19 soddisfano alle condizioni e alle finalità della direttiva 72/160/CEE e che gli articoli 23-28 soddisfano alle condizioni e alle finalità della direttiva 72/161/CEE;

considerando che le constatazioni contenute nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni vigenti in Italia per l'attuazione delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE rispondono tuttora, tenuto conto degli articoli 1-19 e 23-28 della legge della regione Puglia del 20 settembre 1977, notificata il 20 ottobre 1977, ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure comuni di cui agli articoli 15 della direttiva 72/159/

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.

(3) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 15.

(4) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

(5) GU n. L 138 del 26. 5. 1976, pag. 14.

(6) GU n. L 364 del 31. 12. 1976, pag. 62.

CEE, 6 della direttiva 72/160/CEE, 8 della direttiva 72/161/CEE e 13 della direttiva 75/268/CEE.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1978.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1978

che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine disossate oggetto di vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 79/75

(78/257/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che, a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 216/69 della Commissione, del 4 febbraio 1969, relativo alle modalità di applicazione per lo smaltimento delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento⁽³⁾, i prezzi minimi di vendita per i prodotti oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute;considerando che, in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 79/75 della Commissione, del 14 gennaio 1975, relativo alla vendita mediante gare periodiche di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2770/77⁽⁵⁾, sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine disossate; che in conseguenza occorre fissare i prezzi minimi di vendita;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. I prezzi minimi di vendita da applicare, per le carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento, ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 79/75, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 6 febbraio 1978, sono fissati nell'allegato della presente decisione.

2. Non è dato seguito alle offerte presentate nell'ambito della gara di cui al paragrafo 1 per i prodotti non indicati nell'allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1978.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.

(3) GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 10.

(4) GU n. L 10 del 15. 1. 1975, pag. 9.

(5) GU n. L 320 del 15. 12. 1977, pag. 16.

ANNEXE — ANHANG — ALLEGATO — BIJLAGE — ANNEX — BILAG

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (1)

Produits — Erzeugnisse — Prodotti Produkten — Products — Produkter	Prix de vente minimaux Mindestverkaufspreise Prezzi minimi di vendita Minimumverkoopprijzen Minimum selling prices Mindstesalgspriser UC/t — RE/t — UC/t — RE/ton — u.a./tonne — RE/ton
<i>Ochsen A :</i> Dünnungen	1 230

(1) Avis d'adjudication n° D P — 20, JO n° C 24 du 28. 1. 1978, p. 11.

(1) Ausschreibung Nr. D P — 20, ABl. Nr. C 24 vom 28. 1. 1978, S. 11.

(1) Bando di gara n. D P — 20, GU n. C 24 del 28. 1. 1978, pag. 11.

(1) Bericht van inschrijving nr. D P — 20, PB nr. C 24 van 28. 1. 1978, blz. 11.

(1) Notice of invitation to tender No D P — 20, OJ No C 24, 28. 1. 1978, p. 11.

(1) Licitationsbekendtgørelse nr. D P — 20, EFT nr. C 24 af 28. 1. 1978, s. 11.

DANMARK (2)

Produits — Erzeugnisse — Prodotti Produkten — Products — Produkter	Prix de vente minimaux Mindestverkaufspreise Prezzi minimi di vendita Minimumverkoopprijzen Minimum selling prices Mindstesalgspriser UC/t — RE/t — UC/t — RE/ton — u.a./tonne — RE/ton
<i>Ungtyre 1. kvalitet :</i> Udbenede forfjerdinger uden bryst og slag Udbenede bagfjerdinger uden fileter og mørbrad <i>Kvier 1. kvalitet :</i> Udbenede bagfjerdinger uden fileter og mørbrad	1 725 2 049 1 990

(2) Avis d'adjudication n° DK P — 32, JO n° C 24 du 28. 1. 1978, p. 16.

(2) Ausschreibung Nr. DK P — 32, ABl. Nr. C 24 vom 28. 1. 1978, S. 16.

(2) Bando di gara n. DK P — 32, GU n. C 24 del 28. 1. 1978, pag. 16.

(2) Bericht van inschrijving nr. DK P — 32, PB nr. C 24 van 28. 1. 1978, blz. 16.

(2) Notice of invitation to tender No DK P — 32, OJ No C 24, 28. 1. 1978, p. 16.

(2) Licitationsbekendtgørelse nr. DK P — 32, EFT nr. C 24 af 28. 1. 1978, s. 16.

IRELAND (1)

Produits — Erzeugnisse — Prodotti Produkten — Products — Produkter	Prix de vente minimaux Mindestverkaufspreise Prezzi minimi di vendita Minimumverkoopprijzen Minimum selling prices Mindstesalgspriser UC/t — RE/t — UC/t — RE/ton — u.a./tonne — RE/ton	
	A	B
<i>Steers 1 and 2 and Heifers 2:</i>		
insides	2 505	—
outsides	2 489	—
knuckles	2 360	—
rumps	2 413	2 147
shins and shanks	1 620	—
cube rolls	2 853	2 699
brisket	1 382	—
A = stored in Ireland		
B = stored in the United Kingdom		

(1) Avis d'adjudication n° IRL P — 32, JO n° C 24 du 28. 1. 1978, p. 13.

(1) Ausschreibung Nr. IRL P — 32, ABl. Nr. C 24 vom 28. 1. 1978, S. 13.

(1) Bando di gara n. IRL P — 32, GU n. C 24 del 28. 1. 1978, pag. 13.

(1) Bericht van inschrijving nr. IRL P — 32, PB nr. C 24 van 28. 1. 1978, blz. 13.

(1) Notice of invitation to tender No IRL P — 32, OJ No C 24, 28. 1. 1978, p. 13.

(1) Licitationsbekendtgørelse nr. IRL P — 32, EFT nr. C 24 af 28. 1. 1978, s. 13.

UNITED KINGDOM (2)

Produits — Erzeugnisse — Prodotti Produkten — Products — Produkter	Prix de vente minimaux Mindestverkaufspreise Prezzi minimi di vendita Minimumverkoopprijzen Minimum selling prices Mindstesalgspriser UC/t — RE/t — UC/t — RE/ton — u.a./tonne — RE/ton	
	<i>Steers L/M, L/H and Heifers T:</i>	
topside	2 655	
silverside	2 509	
thick flanks	2 429	
rumps	2 534	
shins and shanks	1 571	
ponies	1 684	
clod and sticking	1 506	

(2) Avis d'adjudication n° UK P — 10, JO n° C 24 du 28. 1. 1978, p. 9.

(2) Ausschreibung Nr. UK P — 10, ABl. Nr. C 24 vom 28. 1. 1978, S. 9.

(2) Bando di gara n. UK P — 10, GU n. C 24 del 28. 1. 1978, pag. 9.

(2) Bericht van inschrijving nr. UK P — 10, PB nr. C 24 van 28. 1. 1978, blz. 9.

(2) Notice of invitation to tender No UK P — 10, OJ No C 24, 28. 1. 1978, p. 9.

(2) Licitationsbekendtgørelse nr. UK P — 10, EFT nr. C 24 af 28. 1. 1978, s. 9.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1978

che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine congelate messe in vendita dagli organismi d'intervento ai sensi del regolamento (CEE) n. 2900/77 e stabilisce i quantitativi di carni bovine congelate destinate alla trasformazione che possono essere importati a condizioni speciali nel primo trimestre 1978

(78/258/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 4, lettera a),

considerando che, a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 216/69 della Commissione, del 4 febbraio 1969, relativo alle modalità di applicazione per lo smaltimento delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento⁽³⁾, i prezzi minimi di vendita per i prodotti oggetto di gara devono essere fissati tenendo conto delle offerte pervenute;

considerando che, in conformità del regolamento (CEE) n. 2900/77 della Commissione, del 22 dicembre 1977, recante modalità per la vendita di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento, onde consentire l'importazione, con sospensione totale del prelievo, di carni bovine congelate destinate alla trasformazione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 148/78⁽⁵⁾, è stata indetta una gara per la vendita di determinati quantitativi di carni bovine congelate; che occorre pertanto fissare i relativi prezzi minimi di vendita;

considerando che, in base al bilancio estimativo del Consiglio, del 13 dicembre 1977, concernente le carni bovine destinate all'industria di trasformazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1978⁽⁶⁾, il disavanzo di carni da trasformazione può essere valutato a 50 000 tonnellate;

considerando che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68 occorre determinare il quantitativo che può essere importato ogni trimestre distintamente per le carni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), dello stesso articolo;

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.

(3) GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 10.

(4) GU n. L 338 del 28. 12. 1977, pag. 6.

(5) GU n. L 22 del 27. 1. 1978, pag. 18.

(6) GU n. L 330 del 23. 12. 1977, pag. 30.

considerando che le modalità di applicazione del regime speciale d'importazione di determinate carni bovine congelate destinate alla trasformazione sono state stabilite con regolamento (CEE) n. 597/77 della Commissione, del 18 marzo 1977⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2901/77⁽⁸⁾; che il regime dei titoli d'importazione per detti prodotti è stato definito dal regolamento (CEE) n. 585/77 della Commissione, del 18 marzo 1977⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2901/77;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. I prezzi minimi di vendita da applicare, per le carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento, ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 2900/77, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 30 gennaio 1978, sono fissati nell'allegato della presente decisione.

2. Non è dato seguito alle offerte presentate nell'ambito della gara di cui al paragrafo 1 per prodotti non indicati nell'allegato.

Articolo 2

Per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1978 i quantitativi massimi, espressi in carne con osso, di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68 sono fissati come segue:

a) 5 027 tonnellate per le carni destinate alla fabbricazione delle « conserve » definite all'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 597/77;

(7) GU n. L 76 del 24. 3. 1977, pag. 1.

(8) GU n. L 338 del 28. 12. 1977, pag. 9.

(9) GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 5.

b) 7 816 tonnellate per le carni destinate alla fabbricazione dei prodotti definiti all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 597/77.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1978.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

ANNEXE — ANHANG — ALLEGATO — BIJLAGE — ANNEX — BILAG

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (1)

Produits — Erzeugnisse — Prodotti Produkten — Products — Produkter	Prix de vente minimaux Mindestverkaufspreise Prezzi minimi di vendita Minimumverkoopprijzen Minimum selling prices Mindstesalgspriser UC/t — RE/t — UC/t — RE/ton — u.a./tonne — RE/ton	
	A	B
<i>Bullen A:</i> Vorderviertel, gerade Schnitfführung mit 8 Rippen	1 758	2 007

(1) Avis d'adjudication n° D P — 1, JO n° C 11 du 13. 1. 1978, p. 27.

(1) Ausschreibung Nr. D P — 1, ABl. Nr. C 11 vom 13. 1. 1978, S. 27.

(1) Bando di gara n. D P — 1, GU n. C 11 del 13. 1. 1978, pag. 27.

(1) Bericht van inschrijving nr. D P — 1, PB nr. C 11 van 13, 1, 1978, blz. 27.

(1) Notice of invitation to tender No D P — 1, OJ No C 11, 13. 1. 1978, p. 27.

(1) Licitationsbekendtgørelse nr. D P — 1, EFT nr. C 11 af 13. 1. 1978, s. 27.

DANMARK (2)

Produits — Erzeugnisse — Prodotti Produkten — Products — Produkter	Prix de vente minimaux Mindestverkaufspreise Prezzi minimi di vendita Minimumverkoopprijzen Minimum selling prices Mindstesalgspriser UC/t — RE/t — UC/t — RE/ton — u.a./tonne — RE/ton	
	A	B
<i>Ungtyre 1. kvalitet:</i> Bryst og slag	1 657	2 030
<i>Tyre prima kvalitet:</i> Bryst og slag	—	2 010

(2) Avis d'adjudication n° DK P — 1, JO n° C 11 du 13. 1. 1978, p. 24.

(2) Ausschreibung Nr. DK P — 1, ABl. Nr. C 11 vom 13. 1. 1978, S. 24.

(2) Bando di gara n. DK P — 1, GU n. C 11 del 13. 1. 1978, pag. 24.

(2) Bericht van inschrijving nr. DK P — 1, PB nr. C 11 van 13. 1. 1978, blz. 24.

(2) Notice of invitation to tender No DK P — 1, OJ No. C 11, 13. 1. 1978, p. 24.

(2) Licitationsbekendtgørelse nr. DK P — 1, EFT nr. C 11 af 13. 1. 1978, s. 24.

IRELAND (1)

Produits — Erzeugnisse — Prodotti Produkten — Products — Produkter	Prix de vente minimaux Mindestverkaufspreise Prezzi minimi di vendita Minimumverkooprijzen Minimum selling prices Mindstesalgpriser UC/t — RE/t — UC/t — RE/ton — u.a./tonne — RE/ton	
	A	B
<i>Steers 1 and 2 and Heifers 2:</i> forequarters excluding cube rolls plates and flanks	2 150 1 618	2 325 1 803

(1) Avis d'adjudication n° IRL P — 1, JO n° C 11 du 13. 1. 1978, p. 36.

(1) Ausschreibung Nr. IRL P — 1, ABl. Nr. C 11 vom 13. 1. 1978, S. 36.

(1) Bando di gara n. IRL P — 1, GU n. C 11 del 13. 1. 1978, pag. 36.

(1) Bericht van inschrijving nr. IRL P — 1, PB nr. C 11 van 13. 1. 1978, blz. 36.

(1) Notice of invitation to tender No IRL P — 1, OJ No C 11, 13. 1. 1978, p. 36.

(1) Licitationsbekendtgørelse nr. IRL P — 1, EFT nr. C 11 af 13. 1. 1978, s. 36.

ITALIA (2)

Produits — Erzeugnisse — Prodotti Produkten — Products — Produkter	Prix de vente minimaux Mindestverkaufspreise Prezzi minimi di vendita Minimumverkooprijzen Minimum selling prices Mindstesalgpriser UC/t — RE/t — UC/t — RE/ton — u.a./tonne — RE/ton	
	A	B
<i>Vitelloni 1:</i> Quarti anteriori, taglio a 8 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore	1 601	1 820
<i>Vitelloni 2:</i> Quarti anteriori, taglio a 8 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore	—	1 757

(2) Avis d'adjudication n° IT P — 1, JO n° C 11 du 13. 1. 1978, p. 35.

(2) Ausschreibung Nr. IT P — 1, ABl. Nr. C 11 vom 13. 1. 1978, S. 35.

(2) Bando di gara n. IT P — 1, GU n. C 11 del 13. 1. 1978, pag. 35.

(2) Bericht van inschrijving nr. IT P — 1, PB nr. C 11 van 13. 1. 1978, blz. 35.

(2) Notice of invitation to tender No IT P — 1, OJ No C 11, 13. 1. 1978, p. 35.

(2) Licitationsbekendtgørelse nr. IT P — 1, EFT nr. C 11 af 13. 1. 1978, s. 35.

NEDERLAND (1)

Produits — Erzeugnisse — Prodotti Produkten — Products — Produkter	Prix de vente minimaux Mindestverkaufspreise Prezzi minimi di vendita Minimumverkoopprijzen Minimum selling prices Mindstesalgpriser UC/t — RE/t — UC/t — RE/ton — u.a./tonne — RE/ton	
	A	B
<i>Stieren, 1e kwaliteit:</i> Voorvoeten, op 8 ribben recht afgesneden	1 675	1 933
<i>Vaarzen, 1e kwaliteit:</i> Voorvoeten, op 8 ribben recht afgesneden	1 620	—

(1) Avis d'adjudication n° NL P — 1, JO n° C 11 du 13. 1. 1978, p. 31.
 (1) Ausschreibung Nr. NL P — 1, ABl. Nr. C 11 vom 13. 1. 1978, S. 31.
 (1) Bando di gara n. NL P — 1, GU n. C 11 del 13. 1. 1978, pag. 31.
 (1) Bericht van inschrijving nr. NL P — 1, PB nr. C 11 van 13. 1. 1978, blz. 31.
 (1) Notice of invitation to tender No NL P — 1, OJ No C 11, 13. 1. 1978, p. 31.
 (1) Licitationsbekendgørelse nr. NL P — 1, EFT nr. C 11 af 13. 1. 1978, s. 31.

UNITED KINGDOM (2)

Produits — Erzeugnisse — Prodotti Produkten — Products — Produkter	Prix de vente minimaux Mindestverkaufspreise Prezzi minimi di vendita Minimumverkoopprijzen Minimum selling prices Mindstesalgpriser UC/t — RE/t — UC/t — RE/ton — u.a./tonne — RE/ton	
	A	B
<i>Steers M, H, L/M, L/H and T:</i> forequarters straight cut at 10th rib	1 650	1 858
<i>Heifers M/H and T:</i> forequarters straight cut at 10th rib	1 584	—

(2) Avis d'adjudication n° UK P — 1, JO n° C 11 du 13. 1. 1978, p. 21.
 (2) Ausschreibung Nr. UK P — 1, ABl. Nr. C 11 vom 13. 1. 1978, S. 21.
 (2) Bando di gara n. UK P — 1, GU n. C 11 del 13. 1. 1978, pag. 21.
 (2) Bericht van inschrijving nr. UK P — 1, PB nr. C 11 van 13. 1. 1978, blz. 21.
 (2) Notice of invitation to tender No UK P — 1, OJ No C 11, 13. 1. 1978, p. 21.
 (2) Licitationsbekendgørelse nr. UK P — 1, EFT nr. C 11 af 13. 1. 1978, s. 21.

- A. Applicable seulement aux offres qui indiquent l'intention d'importer de la viande congelée destinée à la transformation définie à l'article 1^{er} paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 597/77.
- A. Anwendbar nur für solche Angebote, in denen die Absicht angegeben ist, zur Verarbeitung bestimmtes Gefrierfleisch, wie im Artikel 1 Absatz 5 der Verordnung (EWG) Nr. 597/77 umschrieben, einzuführen.
- A. Applicabile esclusivamente alle offerte che specifichino l'intenzione di procedere all'importazione di carni congelate destinate alla trasformazione descritta all'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 597/77.
- A. Slechts toe te passen voor aanbiedingen, waarin het voornemen wordt vermeld het voor verwerking bestemde bevroren vlees zoals in artikel 1, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 597/77 omschreven, in te voeren.
- A. Applicable only to tenders which indicate the intention to import frozen meat intended for processing as defined in Article 1 (5) of Regulation (EEC) No 597/77.
- A. Finder kun anvendelse på bud med angivelse af hensigt til at indføre frosset kød bestemt til forarbejdning, som defineret i artikel 1, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 597/77.
- B. Applicable seulement aux offres qui indiquent l'intention d'importer de la viande congelée destinée à la transformation définie à l'article 1^{er} paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 597/77.
- B. Anwendbar nur für solche Angebote, in denen die Absicht angegeben ist, zur Verarbeitung bestimmtes Gefrierfleisch, wie im Artikel 1 Absatz 6 der Verordnung (EWG) Nr. 597/77 umschrieben, einzuführen.
- B. Applicabile esclusivamente alle offerte che specifichino l'intenzione di procedere all'importazione di carni congelate destinate alla trasformazione descritta all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 597/77.
- B. Slechts toe te passen voor aanbiedingen, waarin het voornemen wordt vermeld het voor verwerking bestemde bevroren vlees zoals in artikel 1, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 597/77 omschreven, in te voeren.
- B. Applicable only to tenders which indicate the intention to import frozen meat intended for processing as defined in Article 1 (6) of Regulation (EEC) No 597/77.
- B. Finder kun anvendelse på bud med angivelse af hensigt til at indføre frosset kød bestemt til forarbejdning, som defineret i artikel 1, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 597/77.
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1978

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la ventottesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1634/77

(78/259/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

considerando che in conformità del regolamento (CEE) n. 1634/77 della Commissione, del 19 luglio 1977, relativo ad una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁵⁾, un importo massimo per la restituzione è fissato per la gara parziale in causa, entro i tre giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;

considerando che per il calcolo dell'importo massimo si tiene conto della situazione della Comunità in materia di approvvigionamento e di prezzo, dei prezzi e delle possibilità di smercio sul mercato mondiale e

anche delle spese afferenti all'esportazione di zucchero;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la ventottesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la ventottesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1634/77, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 21,750 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

(2) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

(3) GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 35.

(4) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

(5) GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1978

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la diciassettesima gara parziale di zucchero greggio di barbabietole effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1790/77

(78/260/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

considerando che in conformità del regolamento (CEE) n. 1790/77 della Commissione, del 2 agosto 1977, relativo ad una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione di zucchero greggio di barbabietole⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che in base alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁵⁾, un importo massimo per la restituzione è fissato per la gara parziale in causa, entro i tre giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;

considerando che per il calcolo dell'importo massimo si tiene conto della situazione della Comunità in materia di approvvigionamento e di prezzo, dei prezzi e delle possibilità di smercio sul mercato mondiale e anche delle spese afferenti all'esportazione di zucchero;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la diciassettesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la diciassettesima gara parziale di zucchero greggio di barbabietole effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1790/77, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 19,332 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1978.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 197 del 4. 8. 1977, pag. 11.⁽⁴⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.